



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR – a cura della Task Force Appalti-Progetti

AMBITO: DIGITALIZZAZIONE

T.A.R. Veneto, Sez. I, 27/11/2024, n. 2827: Accesso agli atti. Diritto all'ostensione dei non partecipanti alla procedura di affidamento, se rivestono posizione qualificata e differenziata rispetto all'esecuzione.

La sentenza in esame è interessante perché affronta il tema del diritto di accesso agli atti di una gara da parte di soggetti che non vi hanno partecipato.

Nel caso di specie le società ricorrenti, tutte esercenti l'attività di navigazione in acque interne, impugnavano prima il silenzio e, poi, il diniego, con i quali la PA non aveva riscontrato la loro richiesta di accesso agli atti della gara per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione dei ponti mobili sul fiume Brenta.

In particolare, la richiesta di accesso agli atti riguardava l'offerta tecnica dell'aggiudicataria, la valutazione sulla congruità dei costi della manodopera, il contratto di servizio, il capitolato speciale.

Le ricorrenti hanno giustificato il loro interesse in relazione all'insorgenza di sensibili ritardi nella gestione del servizio in questione ed hanno invocato il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle PP.AA: i dati e i documenti richiesti, infatti, erano relativi a un servizio (movimentazione dei ponti mobili) che incideva in via immediata e diretta sull'attività di navigazione.

L'amministrazione resistente si difendeva sostenendo che non vi era un interesse diretto, concreto ed attuale al preteso accesso in capo alle società ricorrenti, dal momento che nessuna di esse aveva partecipato alla gara e vi era stata opposizione all'ostensione da parte della controinteressata, motivata da esigenze di tutela di dati sensibili e riservati.

All'opposto, il TAR ha ritenuto che le società istanti si trovassero in una posizione qualificata e differenziata rispetto all'esecuzione del servizio appaltato e, quindi, fossero titolari di un interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza della documentazione richiesta. Tale documentazione risultava, infatti, necessaria per difendere il loro interesse giuridicamente tutelato al regolare svolgimento del servizio di navigazione, condizione (questa) essenziale per l'esercizio della loro attività d'impresa e la salvaguardia della loro reputazione commerciale.

D'altronde, le ricorrenti, in base a quanto accertato dal Giudice Amministrativo, avevano fornito sufficiente dimostrazione della potenziale utilizzabilità dei documenti richiesti ai fini difensivi, a fronte di un pregiudizio economico e di immagine ampiamente documentato nel processo.

In definitiva, l'interesse difensivo riconosciuto dal TAR non era finalizzato a contestare la legittimità dell'aggiudicazione del servizio, ma a tutelare le società istanti rispetto al disservizio riscontrato, idoneo in astratto a causare un danno patrimoniale e non patrimoniale in capo agli operatori economici richiedenti, essendo evidente come il lamentato disservizio nella gestione dei ponti mobili potesse condizionare direttamente la loro attività imprenditoriale. Per questa ragione, il comportamento non collaborativo della stazione appaltante è stato giudicato illegittimo.

Link:

https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_ve&nrg=202400786&nomeFile=202402827_01.html&subDir=Provvedimenti